



COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro

Piazza Kennedy 1 - 08010 LEI (NU) – C.F. 00154860910 – C.C.P. 12049086

☎ 0785 40805 – Fax 40703

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle domande di ammissione
alla misura regionale denominata

Reddito di inclusione sociale annualità 2021

procedura di rivalutazione.

di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

il seguente avviso per la procedura di rivalutazione delle domande di ammissione alla misura regionale denominata **R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale)** di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016

e alle deliberazioni G.R. n. 23/26 del 22.06.2021 e n.34/25 del 11.08.2021

Art. 1

IL REIS- PRINCIPI GENERALI

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per alcuni casi specificati al paragrafo 5 delle linee guida regionali.

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio comunale, degli aventi diritto alla misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale) introdotta dalla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 e succ. mod. e nel rispetto delle nuove Linee Guida approvate con le deliberazioni G.R. n. 23/26 del 22.06.2021 e n.34/25 del 11.08.2021.

Art. 2

REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. e residenti nel Comune di Lei.

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) fino a euro 12.000;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella Priorità 4, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Art. 3

INCOMPATIBILITA' TRA IL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) E IL REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

1. il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.
2. l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
 - b) l'istante è stato ammesso al Rdc.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).

Art.4

PRIORITA' DI EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI REIS

Per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate.

Priorità 1)

ISEE euro 0,00 - 3.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.650	euro 275
2	euro 2.100	euro 350
3	euro 2.550	euro 425
4 e superiori a 4	euro 2.730	euro 455

Priorità 2)

ISEE euro 3.001 - 6.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.350	euro 225
2	euro 1.800	euro 300
3	euro 2.250	euro 375
4 e superiori a 4	euro 2.430	euro 405

Priorità 3)

ISEE euro 6.001 - 9.360 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 840	euro 140
2	euro 1.290	euro 215
3	euro 1.740	euro 290
4 e superiori a 4	euro 1.920	euro 320

Priorità 4)

ISEE euro 9.360 fino a 12.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 540	euro 90
2	euro 990	euro 165
3	euro 1.440	euro 240
4 e superiori a 4	euro 1.620	euro 270

Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Art.5

DEROGHE AI REQUISITI DI ACCESSO

In deroga ai requisiti di accesso, l'ammissione alle risorse del REIS può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del RDC, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.

Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere REIS di cui al precedente punto 2.1 è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

In tali fattispecie il valore dei sussidi da erogarsi (fermo restando il rispetto del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare stabilito nel paragrafo 1.2) deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza", dai Codici A1.05 a A1.23.

Art.6

OBBLIGO DI PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dal paragrafo 5 delle Linee guida regionali) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

I sussidi economici **non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.** I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che essi non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel progetto di inclusione attiva. Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Art. 7

DOVERI DEI BENEFICIARI E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Fatte salve le deroghe di cui all'art. 5, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS.

Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti ai Comuni, secondo le modalità che verranno da loro individuate.

Art.8

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico dovrà essere **consegnata direttamente o inviata all'Ufficio Servizi Sociali** del Comune di Lei sito in Piazza Kennedy n.1 al seguente indirizzo di PEC del Comune di Lei protocollo@pec.comune.lei.nu.it oppure alla e-mail servsociali@comune.lei.nu.it **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14.07.2022** (termine perentorio, non fa fede il timbro postale).

Il modulo di domanda, è disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali e sul sito internet del Comune di Lei (www.comune.lei.nu.it).

Alla Domanda di richiesta REIS 2021 il richiedente, a pena di esclusione, dovrà allegare la seguente documentazione:

1. Certificazione ISEE 2022 in corso di validità, priva di omissioni/diformità;
2. Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
3. Eventuale altra documentazione utile per la valutazione della domanda (es. invalidità civile, verbale legge 104/92);
4. Regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini non comunitari;
5. Copia delle disposizioni dell'autorità giudiziale riguardanti separazione, affidamento, ecc.

Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del bando.

Per le richieste beneficiarie del primo semestre, sarà necessario esclusivamente l'aggiornamento dell'ISEE 2022.

Art. 9

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio del Servizio Sociale provvede all'esame delle istanze e alla formulazione della graduatoria. La graduatoria degli aventi diritto sarà predisposta secondo i criteri e le disposizioni delle nuove linee guida approvate con deliberazioni della Giunta Regionale n.23/26 del 22.06.2021 e n. 34/25 dell'11.08.2021.

La graduatoria provvisoria verrà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi; gli interessati possono inoltrare ricorso avverso la graduatoria entro 15 giorni che decorrono dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio.

Art.10

ESITO DEL PROCEDIMENTO

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Lei (www.comune.lei.nu.it) mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi distinti per categoria.

Nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), recanti disposizioni a tutela dei dati personali, per ciascun richiedente inserito nell'elenco verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Art. 11

CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal programma coloro:

- 1) che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 455/2000;
- 2) che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini fissati dal servizio ovvero entro i termini previsti dal Bando;
- 3) che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate;
- 4) che omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui agli art. 2 e 4;
- 5) che rifiutino di essere inseriti nei Progetti di inclusione Sociale di cui all'art. 6 concordati con il Servizio Sociale Professionale o che non rispettino gli impegni ivi previsti.

Art. 12

VERIFICHE

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Art. 13

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), recanti disposizioni a tutela dei dati personali, i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Codice Privacy e nel GDPR 2016/679.

Art. 14

PUBBLICITA' DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet del Comune.

Art. 15

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa rinvio a quanto disposto dalla legge regionale n. 18 del 2 agosto 2016, alle nuove Linee guida di cui alle Deliberazioni della G.R. n. 23/26 del 22.06.2021 e n. 34/25 dell'11.08.2021 e ad eventuali ulteriori disposizioni regionali di modifica e o integrazioni della normativa vigente.

Lei, 16.06.2022

Il Responsabile del Procedimento
Claudia Dessolis

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Carta Maria Grazia